

Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno

Modifica del 16 gennaio 2003

L'Ufficio federale delle acque e della geologia,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 1975¹ sulla navigazione interna,
in esecuzione della risoluzione 2002-II-14 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,

ordina:

I

La validità delle prescrizioni temporanee² seguenti che modificano il regolamento di polizia del 1° dicembre 1993³ per la navigazione sul Reno è prorogata:

Art. 1.11

Art. 12.01 n. 2

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003 e vige fino al 31 marzo 2006.

16 gennaio 2003

Ufficio federale delle acque e della geologia:
Christian Furrer

¹ RS 747.201

² RS 747.224.111.2.

³ RS 747.224.111. Il testo del regolamento di polizia del 1° dicembre 1993 per la navigazione sul Reno non è pubblicato né nella RU né nella RS. Copie possono essere chieste all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.